

“Di che cosa stiamo parlando”? Il quesito, solo all’apparenza provocatorio, trova ragion d’essere a fronte di una mera “ricognizione” del sistema processualpenalistico come impostato nel 1988, data di approvazione dell’unico codice risalente a più di sessanta anni di esperienza repubblicana, giustappunto quello di procedura penale. Infatti, finanche ad una benché minima “scorsa” del *corpus* normativo di riferimento, si avrà modo di osservare come i sette *Titoli* in cui si suddivide il *Libro I* (evocativamente intitolato *Soggetti*) neppure in forma indiretta riconducano alla “vittima del reato”. E né di maggiore conforto e costruito appare il tentativo di “scansionare” gli articoli, e del codice penale e del codice di procedura penale, che, *per explicans*, nominano la vittima. Salvo errori e/o omissioni di chi scrive, infatti, il codice sostanziale così si dispone in un solo articolo (il 131-*bis*, al comma 2¹) mentre, nel contesto processuale, gli elencandi ammontano ad una terna ovvero agli artt. 316, comma 1-*bis*, 498, comma 4-*ter* e 539, comma 2-*bis*² del codice di rito penale: fattispecie quantitativamente esigue ma, soprattutto, non rispondenti ad un assetto definitorio delle *victims of crime*.

Ne viene, di conseguenza, che nell’ambito del diritto processuale penale occuparsi della vittima di reato non è semplice. Trattasi, invero, di un termine di derivazione criminologica che, in sede giuridica, risulta essere caratterizzato da confini piuttosto vaghi e non definiti³ circa l’aspetto concettuale ma anche in relazione al profilo etimologico.

L’etimologia del vocabolo vittima è difatti oscura. Non è ancora stato risolto (e probabilmente mai lo sarà) il dilemma per cui il suddetto vocabolo derivi dal latino *victima* oppure sia un termine trasmesso a quest’ultima “parlata” dalla lingua etrusca che, a sua volta, esso abbia “mutuato” dalla tradizione linguistica indoeuropea. Comunque sia *victima* può evocare la pratica del sacrificio e indicare quindi l’uomo o l’animale che vengono offerti in dono alla divinità oppure la persona che subisce un

¹ Ivi viene ad escludersi la configurabilità della particolare tenuità del fatto laddove l’autore abbia “profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima”.

² Il primo ed il terzo articolo si occupano, rispettivamente, del sequestro conservativo dei beni di “appartenenza” dell’autore di “crimini domestici” a favore degli orfani, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti da questi ultimi e della provvisoria “dovuta” ai medesimi, in misura non inferiore al 50% del presumibile danno, mentre l’art. 498, comma 4-*ter*, a sua volta, “dettaglia” le modalità protette di svolgimento dell’esame “del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato” a condizione che quest’ultimo sia qualificabile come illecito penale, in senso lato, manifestatosi *sub specie* di violenza domestica.

³ T. RAFARACI, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, 258.

grave danno come conseguenza di calamità naturali o di errori/inesattezze finanche attribuibili a terzi⁴.

Resta il fatto come, per secoli, la parola vittima non sia stata oggetto di attenzioni politico-legislative. Solo nel XVII secolo ha iniziato ad emergere la sua accezione morale e giuridica, nel senso di “vittima di qualcosa o di qualcuno”, per giungere, nel corso del XVIII secolo, ad assumere un significato viepiù prossimo a quello attuale⁵.

Oggi, nella comunicazione corrente, il termine di interesse rinvia certamente all’essere umano o all’animale immolati nel rito sacrificale quantunque, in senso ampio, non ci si riferisca in esclusiva alla persona che perde la vita o che subisce danni determinati (o determinabili): si definisce per vero vittima altresì il soggetto che subisce l’odio altrui nonché chi patisce le dolorose conseguenze di un’azione messa in atto da persone terze⁶.

È bene sottolineare che, pur trattandosi di un concetto multidisciplinare che può essere analizzato giusta innumerevoli discipline (antropologia, sociologia, psicologia, etc.), in codesta relazione l’indagine concettuale sarà riguardata in esclusiva per quel che concerne il profilo giuridico-penale.

Primaria importanza riveste allora il profilo definitorio e la conseguente “ricognizione identitaria”. Conoscere l’identità della vittima permette allora di comprendere quale ne sia il ruolo nel processo penale: ovvero se sia da considerarsi una vera e propria parte processuale che può assumere vesti da protagonista oppure se si tratti di una mera comparsa che fa solo “capolino” sulla scena del processo. Giungere ad una definizione del termine si rivela un percorso non privo di ostacoli giacché non è dato riscontrarne una che sia assoluta e univoca mostrandosi, il nostro vocabolo, alla stregua di una parola da considerarsi “multiforme, fraintendibile, malleabile, strumentalizzabile”⁷.

⁴ B. ZANOBIO, con la collaborazione di G. ARMOCIDA, *La vittima nella storia*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. PONTI, Giuffrè, Milano, 1995, 11.

⁵ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale: dall’oblio al protagonismo?*, Jovene, Napoli, 2015, 1.

⁶ Vocabolario della lingua italiana, X edizione, Garzanti linguistica, Milano, 2010, 2791. *Ad litteram* A. GABRIELLI, *Il grande italiano 2008. Vocabolario della lingua italiana*, Hoepli, Milano, 2007, 2918, qualifica tale “L’animale o l’uomo destinato a essere sacrificato a una divinità, secondo alcuni riti pagani”, per estensione “Chi perde la vita o subisce grave danno materiale in una sciagura, in una grave calamità e sim.”, in senso figurato “Chi è costretto a subire angherie, persecuzioni, prepotenze e sim.” nonché “Chi soggiace alla volontà altrui per debolezza di carattere, spec. in maniera inconsapevole” oltre che “Chi subisce gli effetti negativi delle proprie passioni, dei propri difetti e sim.”.

⁷ M. SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale: una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo*, Cedam, Padova, 2014, 1.

La dottrina penalistica⁸, per indicare il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata, anziché parlare di “vittima”, preferisce utilizzare l’espressione “soggetto passivo del reato”. E benché si tratti di una mera impostazione teorica, onde sottolineare il carattere pubblico del diritto e della sanzione penale, è dato “censire” una quota-parte di illustri autori secondo cui, in una al soggetto passivo di ogni reato, si riscontra una vittima costante, individuabile nello Stato⁹.

Preme sottolineare che, oltre ad essere di scarso interesse per parte della dottrina, il vocabolo vittima non si “censisce”, salvo che per alcuni “innesti” *extra-vaganti* privi di valore di sistema (cfr. art. 131-*bis*, comma 2, c.p. oltre che artt. 316, comma 1-*bis*, 498, comma 4-*quater* e 539, comma 2-*bis* c.p.p. già ad esordio di questo contributo), neppure nel codice penale né in quello di procedura penale di modo che la sua assenza viene “compensata dalla moltiplicazione delle figure che ruotano intorno all’idea di vittima”¹⁰.

Se quindi difettano coordinate precise allora è necessario comprendere in quale macro-classe nozionale giuridica possa sussumersi il sintagma “vittima del reato”.

Muovendo dal presupposto che, in base al principio costituzionale di offensività¹¹, il reato rappresenta sempre un’offesa a beni giuridici, la cui rilevanza deve essere protetta dalla sanzione penale, è bene sottolineare come, quantunque continui a riservarsi allo Stato la titolarità dell’azione penale, può risultare complesso individuare il soggetto che “patisce” l’azione criminosa.

Di norma chi subisce un danno da reato si identifica nel soggetto i cui interessi sono protetti dalla legge penale: cionondimeno le due posizioni soggettive devono tenersi

⁸ Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, sesta edizione, Zanichelli, Bologna, 2010, 174.

⁹ In tal senso F. GRISPIGNI, *Diritto penale*, vol. II, *La struttura della fattispecie legale oggettiva*, Giuffrè, Milano, 1952, 285: “il vero soggetto passivo del reato [...] è sempre e soltanto lo Stato”.

¹⁰ H. BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, Giappichelli, Torino, 2019, 234.

¹¹ La giurisprudenza della Corte costituzionale attribuisce al principio di offensività rango costituzionale (cfr. artt. 25 e 27, comma 1, del dettato fondamentale) identificandolo così quale vincolo, oltre che per il legislatore, anche per il giudice. In Corte cost., sent. 9 marzo - 20 maggio 2016, n. 109, così si legge: «... giova preliminarmente ricordare come, per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio in parola operi su due piani distinti. Da un lato, come precetto rivolto al legislatore, il quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (cosiddetta offensività “in astratto”). Dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (cosiddetta offensività “in concreto”)» - cfr. 8.1 del *Considerato in diritto*. Si veda in tal senso anche Corte cost., sent. 11 - 20 giugno 2008, n. 225.

distinte. In primo luogo, in quanto la persona offesa dal reato potrebbe non coincidere con il soggetto che lamenta danni risarcibili, e poi perché si tratta di due posizioni che determinano diritti, poteri e facoltà profondamente diversi fra loro, sia nella sfera del diritto penale sostanziale che in quella del diritto penale processuale¹².

La persona offesa è “il soggetto titolare del bene penalmente tutelato, leso o esposto a pericolo dalla condotta illecita”¹³, alla quale il pubblico ministero deve inviare l’informazione di garanzia¹⁴. Il danneggiato, a sua volta, può essere definito come la persona che patisce il danno patrimoniale e/o morale ricollegabile all’azione od all’omissione commessa dal soggetto attivo del reato; ad essa spetta il compito di quantificare il nocimento subito giusta il principio dell’onere della prova come stabilito *ex art. 2697 c.c.*¹⁵. Inoltre solo il danneggiato può esercitare una eventuale azione civile nel processo penale e assumere quindi il ruolo di vera e propria parte processuale. La persona offesa che non abbia subito danni da reato non può invece “indossare” la veste di parte processuale¹⁶.

Risulta evidente che, se le posizioni di offeso e di danneggiato coincidono, la persona offesa disporrà di uno *status* privilegiato rispetto al mero danneggiato.

Di tal che il pregiudizio provocato determinato dall’azione criminosa all’interesse giuridico protetto di cui alla sanzione penale, di norma, ma non in modalità esclusiva, ha effetto nella sfera giuridica del titolare del medesimo interesse. Nondimeno il danneggiato che non sia anche persona offesa non potrà avvalersi dei poteri processuali che l’art. 90 c.p.p.¹⁷ riserva al soggetto passivo del reato¹⁸.

¹² A. BALDELLI-M. BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, Torino, 2003, 2.

¹³ A.A. DALIA-M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, decima edizione, Cedam, Padova, 2018, 600.

¹⁴ Art. 369 c.p.p. - “Informazione di garanzia”: «1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall’articolo 335, comma 3.

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151».

¹⁵ Art. 2697 c.c.: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda».

¹⁶ A. BALDELLI-M. BOUCHARD, *op. cit.*, 3.

¹⁷ Art. 90 c.p.p. - “Diritti e facoltà della persona offesa dal reato”: «1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e

Il motivo per cui tali diritti e tali facoltà vengono riconosciuti solo alla persona offesa e non anche al danneggiato si fonda sulla concezione per cui sia stata solo la persona offesa ad avere direttamente subito un danno quale conseguenza del reato. Di guisa che non chiunque sia “destinatario” di un danno ma solo il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale violata merita di esercitare determinati diritti; e ciò finanche a prescindere dalla formale costituzione di parte civile¹⁹. Ecco che, nel diritto penale interno, tale nozione ristretta di persona offesa, quantomeno sul profilo lessicale, sembrerebbe avvicinarsi molto a quanto comunemente inteso *sub specie* di vittima.

Per contro, a livello sovranazionale, si osserva come, nella nozione di vittima, possa venire a ricondursi anche la posizione del danneggiato dando quindi origine ad un concetto decisamente più ampio rispetto a quello italiano di persona offesa. E sebbene nelle fonti sovranazionali la nozione di vittima presenti differenti sfumature in esse si può riscontrare il perenne tentativo di uniformare il concetto di vittima, dunque emancipando quel termine dal mero riferimento al soggetto passivo del reato²⁰.

Una prima definizione di vittima si ravvisa nella Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella quale vengono “declinati” i principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime, che vengono collocate in due macro-classi: “*victims of crime*” e “*victims of abuse of power*”.

L’art. 1, di tal che, designa come vittime della criminalità le persone che, individualmente o collettivamente, abbiano subito danni, compresi lesioni fisiche o mentali, sofferenze emotive, perdite economiche o una sostanziale violazione dei loro

grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente».

¹⁸ A. BALDELLI-M. BOUCHARD, *op. cit.*, 2.

¹⁹ M. SIMONATO, *op. cit.*, 4.

²⁰ M. VENTUROLI, *op. cit.*, 6.

diritti fondamentali, mediante atti o omissioni che violano le leggi penali vigenti negli Stati firmatari, comprese quelle che vietano l'abuso di potere²¹.

Ai sensi poi dell'art. 2 della Risoluzione siffatta il catalogo delle vittime viene ampliato in ragione della possibilità di farvi rientrare altresì i familiari della vittima diretta o le persone che abbiano subito un grave pregiudizio quale conseguenza dell'atto criminoso²².

Gli artt. 18, 19, 20 e 21 sono invece dedicati alla figura della vittima di abusi di potere che, al pari della vittima del crimine, viene definita come quella persona che, individualmente o collettivamente, abbia subito un danno, comprese lesioni fisiche o mentali, sofferenze emotive, perdite economiche o una sostanziale compromissione dei suoi diritti fondamentali. Tuttavia, a differenza di quel che accade giusta la *victim of crime*, gli atti o le omissioni mediante i quali essa viene danneggiata non costituiscono ancora violazioni del diritto penale nazionale bensì di norme riconosciute a livello internazionale in materia di diritti umani²³.

Infine si ravvisa una definizione di vittima maggiormente articolata e dettagliata nell'art. 2 della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, di assistenza e di protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro

²¹ Sono da considerarsi "vittime" le persone che, individualmente o collettivamente, abbiano subito un danno, comprese lesioni fisiche o mentali, sofferenze emotive, perdite economiche o una sostanziale compromissione dei loro diritti fondamentali, mediante atti od omissioni che violano le leggi penali vigenti negli Stati membri, incluse quelle che vietano l'abuso di potere (*"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power*).

²² Una persona può essere considerata vittima, ai sensi della presente dichiarazione, indipendentemente dal fatto che l'autore sia identificato, arrestato, perseguito o condannato e indipendentemente dal rapporto familiare tra l'autore e la vittima. Il termine "vittima" comprende altresì, eventualmente, i familiari stretti o le persone a carico della vittima diretta e le persone che hanno subito un danno dopo essere intervenute per assistere le vittime in difficoltà o per prevenire la vittimizzazione (*A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization*).

²³ Sono da considerarsi "vittime" le persone che, individualmente o collettivamente, abbiano subito un danno, comprese lesioni fisiche o mentali, sofferenze emotive, perdite economiche o una sostanziale compromissione dei loro diritti fondamentali, mediante atti od omissioni che invero non costituiscono violazione delle leggi penali nazionali bensì delle norme internazionalmente riconosciute in tema di diritti umani (*"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights*).

2001/220/GAI²⁴. La summenzionata direttiva europea offre una definizione giusta la quale è sì vittima qualunque persona fisica che abbia subito un danno, anche fisico, mentale, emotivo, o economico che è stato causato direttamente da un reato, discorrendosi nondimeno di vittima anche relativamente ad un familiare di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbia subito un danno in conseguenza della morte di tale persona²⁵. Dalla definizione, riportata *sub* nota a numero d'ordine 25, si evince come il concetto di familiare si presti a una lettura più ampia rispetto a quella di cui alla precedente decisione quadro 2001/220/GAI.

Proprio quest'ultima "cornice" definitoria potrebbe tradursi a breve (giusta le previsioni più ottimistiche entro il 22 ottobre c.a.), giusta la "dimensione" programmatica della cosiddetta riforma Cartabia (l. 27 settembre 2021, n. 134, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*"), *de jure condito*. Difatti, il gruppo di lavoro "votato" alla predisposizione di "una disciplina organica della giustizia riparativa" (una delle "scommesse" più onerose della riforma, sia detto per inciso) dovrà apprestarsi a definire la vittima del reato nel rispetto di principi e criteri direttivi che, quasi fedelmente²⁶, "mandano ad effetto" i contenuti di cui all'atto dell'Unione Europea [cfr. art. 1, comma 18, lett. b), l. n. 134/2021, cit.).

²⁴ La decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, all'art. 1 identifica come vittima "la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro...". Ancorché tale decisione non sia stata concretamente attuata in Italia essa può essere considerata quale fonte "immediata" della direttiva 2012/29/UE.

²⁵ Art. 2 comma 1: «*Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «vittima»: i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; b) «familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima; c) «minore»: una persona di età inferiore agli anni diciotto; d) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».*

²⁶ Le uniche divergenze attenendo, *in primis*, alla mancata esplicitazione della congiunzione "anche" prima dell'elenco delle tipologie dei danni "soffribili"; *in secundis* alla sola "considerazione" del familiare come vittima purché, *in tertiis*, costui sia tale con riguardo "ad una persona la cui morte [sia] stata causata direttamente da un reato" (la direttiva europea omette il correlato modale di specie) e, *in quartis*, laddove costui, fra l'altro, venga ad identificarsi come "parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso" giusta le modifiche intervenute a seguito della cosiddetta riforma Cirinnà (l. 20 maggio 2016, n. 76, recante "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*").

Ma torniamo all'oggi. Ammesso e non concesso, con gli inevitabili distinguo, che la "posizione" della vittima del reato venga a rappresentarsi *sub specie* di "persona offesa" (a bene vedere il legislatore interno, con d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP", ha fornito attuazione alla direttiva di cui a Rubrica "manipolando" ed "innestando" disposti normativi ad oggetto la "persona offesa" quantunque l'intitolazione del provvedimento faccia esplicito riguardo alle "vittime del reato") indaghiamo, di conseguenza, il "ruolo" che a quest'ultima compete nel processo penale.

In prima istanza (così ci dice l'art. 90 c.p.p.) essa può esercitare "diritti e facoltà" – i primi allorquando all'iniziativa dell'offeso corrisponda un "dovere di risposta", finanche in negativo, in capo all'interpellato laddove le seconde si qualificano per la mancanza di un tale *debet* –, enunciato di carattere generale che si specializza nella possibilità di presentare memorie (tanto per esemplificare, atti per il cui tramite si avanzano istanze si illustrano questioni o si sottolineano temi rilevanti per il processo *sub judice*), di indicare, nelle varie fasi e nei vari gradi di giudizio – eccettuato, *ça va sans dire*, il giudizio di cassazione – elementi di prova, si badi bene, e non prove "fatte e finite", dacché la persona offesa è soggetto, ma non parte²⁷, processuale e, *last but not least*, di esercitare "fattivamente" i suddetti diritti e le suddette facoltà nei casi "espressemente riconosciuti dalla legge" (tanto per enumerarne uno, si mediti sulla possibilità di opporsi, *ex art. 410*²⁸ c.p.p., all'istanza archiviativa proveniente dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari).

²⁷ Nondimeno, l'insipienza legislativa, a volte, porta a qualificare il *quis* di nostro interesse come parte offesa (*sic!*): cfr. gli artt. 552, comma 3, 282-*quater*, comma 1 (pur se l'immediatamente successivo comma 1-*bis* riconduce al più consono "persona offesa") e 472, comma 3-*bis* (ove, "vandalizzazione" estrema della trasparenza comunicativa, il primo periodo "imprime", opportunamente, 'persona offesa' mentre il secondo "refluisce" sull'improvvido 'parte offesa') c.p.p.

²⁸ «1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente».

Gli articoli 90-*bis*²⁹ e 90-*ter*³⁰, di “nuovo conio”, a loro volta traducono, a livello di normativa nazionale, quanto esatto dal Capo 2 della direttiva europea in tema di “Informazioni e sostegno” all’offeso-vittima; il primo, sulla falsariga dell’art. 369-*bis*³¹ c.p.p. di cui all’indagato, (*rectius*, finanche ampliandone i componenti), identifica una

²⁹ Eccone il testo: «1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

³⁰ Stante il cui testo «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

³¹ «1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

“pantagruelica serqua” di aspetti su cui l’offeso deve risultare edotto; il secondo, invece, segnala a quest’ultimo una serie di evenienze in tema di libertà personale del supposto autore del fatto che, laddove non notiziate, potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità della “vittima” in questione – a patto, nondimeno, che 1) si tratti di delitti commessi con violenza alla persona; 2) la persona offesa abbia fatto richiesta di essere informata in merito (presupposto a cui si deroga giusta un elenco nominativo di illeciti penali *ex art. 90-ter*, comma 1-*bis*, c.p.p., di recentissima interpolazione stante la l. 19 luglio 2019, n. 69, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, usualmente nota come “Codice Rosso”); 3) dalla comunicazione di cui *supra* non origini “il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato”, con ciò volendosi evitare “dinamiche” ritorsive a mittente la persona offesa.

Non mancano, neppure in ordine a ciò, profili di criticità. Con riguardo all’art. 90-*bis* c.p.p. basti riflettere sul fatto che quell’“esuberante” di informazioni viene a confluire in un atto scritto, usualmente un modulo prestampato, di “mediocre” fruibilità per un numero significativo di persone offese, tanto più considerando che queste ultime versano in uno stato di disagio e di “alterità” che non sempre garantisce di “metabolizzare” i contenuti di un “freddo” atto burocratico³²; il secondo articolo, invece, focalizzandosi improvvidamente in esclusiva sull’indagato/imputato parrebbe sottostimare il venire meno *contra legem* di restrizioni *de libertate* a “protagonista” il condannato (a quest’ultimo, infatti, si fa cenno solo in merito alla progettata, e poi verificatasi, evasione)^{33 34}.

³² Ben più efficace si sarebbe dimostrato il momento informativo di cui al testo qualora si fosse acceduto a quanto esposto al *considerando* n. 62 della direttiva 2012/29/UE giusta il quale si “spronavano” gli Stati firmatari a “prendere in considerazione lo sviluppo di «punti unici di accesso» o «sportelli unici», che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento». A livello di organizzazione interna, di tal che, si sarebbe potuto supplire mediante l’allestimento di un ufficio informativo *ad hoc* presso il tribunale che, giusta la “mano-guida” di un magistrato, avrebbe potuto fecondamente “animarsi” grazie altresì alla collaborazione con i servizi sociali e con le associazioni di categoria di riferimento.

³³ Non per nulla il cosiddetto “Codice Rosso”, proprio all’obiettivo di colmare il deficit riscontrato, ha introdotto, nel “corpo” dell’art. 659 c.p.p., a Rubrica “*Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza*”, un comma 1-*bis* stante il quale «*Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia*

Last but not least, in mero ordine cronologico, soccorre, in un'ottica di peculiare tutela, l'ennesimo numero moltiplicativo, ovvero l'art. 90-*quater*, il quale, a sua volta, ma solo agli effetti del codice di procedura penale (quindi, per intendersi, non per addebitare un reato o per contestare una circostanza aggravante), esplicita la condizione di **particolare vulnerabilità**³⁵ della persona offesa, *status* che eminentemente rileva per l'assunzione del loro sapere dichiarativo, con modalità *lato sensu* "protette" (cfr. gli artt. 190, comma 1-*bis*, 351, comma 1-*ter*, 362, comma 1-*bis*, 392, comma 1-*bis*, 398, commi 5-*ter* e 5-*quater*, 498, comma 4-*quater*, c.p.p.), e per la consequenziale documentazione di quanto "reso" (v. art. 134, comma 4, ultimo periodo, del medesimo codice di rito).

È ormai giunto il tempo di trarre qualche doverosa conclusione. Di certo, a fronte dell'impostazione originaria di cui al codice di procedura penale del 1988, le apportate modifiche, come susseguitesi nel tempo, testimoniano di un'attenzione maggiore verso l'offeso-vittima del reato, non più relegato in un "ruolo" di subalternità rispetto ai protagonisti "naturali" dell'accertamento giudiziario (*id est*, pubblico ministero ed indagato/imputato). Cionondimeno ciò sembrerebbe "annidarsi", salvo "volatili" eccezioni³⁶, nella fase preliminare il che, se ben enfatizza, a contraltare, "la latenza della parte civile, legittimata alla relativa costituzione solo dopo l'esercizio dell'azione penale", specularmente ben alimenta "il perpetuarsi della confusione dei ruoli di persona offesa e di parte civile" nonché "un disincentivo nei confronti dell'offeso/danneggiato ad esercitare l'azione civile nella sua sede naturale,

giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore». Si faccia "mente locale", ad esempio, a tutti i provvedimenti *de quibus* che dispongono una misura alternativa, *extra-muraria*, alla detenzione.

³⁴ Per questi, e per ulteriori, approfondimenti cfr. F. DELLA CASA, *Soggetti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di M. BARGIS, fondato da G. CONSO-V.GREVI, decima edizione, Wolters Kluwer/Cedam, Milano, 2020, 111-116.

³⁵ «[D]esunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

³⁶ Cfr. l'art. 467 c.p.p., dall'anodina intitolazione "*Atti urgenti*", il cui secondo comma prevede che, «del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto» di cui al comma 1 (assunzione delle prove non rinviabili) "è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa (la sottolineatura è nostra) e ai difensori».

contrariamente alle linee di fondo dei rapporti fra le due giurisdizioni tracciate dal legislatore nell'art. 75³⁷ c.p.p.

Proprio quest'ultimo inciso, per vero, suscita ulteriori riflessioni. Ben consci che quanto si andrà adducendo è estremamente impopolare ci si chiede se sia ancora produttivo che il danneggiato/offeso dal reato introduca la propria pretesa riparativo/risarcitoria nel processo penale ivi costituendosi parte civile, così "fomentando" *ad infinitum* l'"ibridismo" di cui sopra, o se, piuttosto, sia di maggiore equilibrio "dirottare" il postulante in questione dinnanzi al proprio giudice "naturale" ovvero sia l'organo civile di *jus dicere*. E ciò non tanto, e non solo, eleggendo a paradigma di verifica l'"abusato" canone della ragionevolezza temporale quanto proprio quella denuncia di confusività a cui, a più riprese, si è fatto accenno. Basti riflettere sul fatto che la parte civile (il danneggiato dal reato che, usualmente, nella prassi, è finanche persona offesa dal reato) può venire esaminata *ex art. 208*³⁸ c.p.p. laddove non debba essere "sentita" come testimone. Di tal che, una volta osservata la totale assenza di regole "discretive" al proposito, potrebbe non risultare immediato se costei interloquisca per "spuntare" l'agognata "mercede" o per contribuire, sebbene in ottica non "disinteressata", all'accertamento dei fatti ed alla "ricognizione" del supposto autore dei medesimi (il che, ricordiamolo, a prescindere dal modello che si intende valorizzare – inquisitorio accusatorio o "misto" che sia – identifica l'obiettivo conclamato del giudizio penale). Senza, in parallelo, trascurare la vieppiù pressante necessità di acquisire consapevolezza come ormai si rappresenti ineludibile finanche nel nostro ordinamento, profilo che del resto accede a realtà non fosse che per vicinanza geografica a noi contigue (vedi, da un lato, la Francia e, dall'altro, la Slovenia), l'eventualità del ricorso, ovviamente entro limiti rigidamente pre-determinati, all'azione penale privata.

Forse, così illustrandosi, meno "miscellanee" tra figure solo all'apparenza prossime; di certo un passo avanti verso un'effettiva "promozione" della vittima del reato nel contesto processuale "nostrano".

³⁷ I virgolettati riconducono ad un lodevole intendimento sistematico, magistralmente espresso da F. DELLA CASA, *op. cit.*, 111.

³⁸ «1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta» (le sottolineature sono nostre).